



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 6054
(citare nella risposta)

00187 Roma 26 GIU. 2007
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Circolare n. 7 MI.SA. del 06/06/07 prot. n. P729/4139 sott. 6/11.R.6 – Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la circolare in oggetto, riguardante: “ Art. 12 D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. – Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti”.

Si ricorda che il D.M. 18 marzo 1996 (recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”), è stato modificato e integrato dal D.M. 6 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005.

Si ritiene utile indicare i riferimenti delle precedenti lettere-circolari inviate da questo Consiglio Nazionale sull'argomento:

- lettera circolare prot. n. 6861 del 27/07/05
- lettera-circolare prot. n. 195 dell'11/01/06.

Cordiali saluti.

F.to IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

h /AC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

VIA CAVALOTTI, 5 - 00184 ROMA - TEL. N. 06/46529232 FAX N. 06/47887523

Prot. P729/4139 sott. 6/II R 6

Roma. 06.06.07

CIRCOLARE N. 7 M.I.S.A.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
38100 - TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
39100 - BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
11100 - AOSTA
- AI SIGG. DIRETTORI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO
LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI
ESTERNE DEL DIPARTIMENTO
S.E.D.E.
- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i. - Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti

Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l'individuazione della capacità di deflusso.

Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell'art. 9 del DM 6 giugno 2005, che ha modificato il secondo comma dell'art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i. Il novellato art. 12 testualmente recita: "Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo" con ciò stabilendo che la capacità di deflusso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

prevista ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall'ampliamento dello spazio riservato agli spettatori ovvero dall'estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell'allegato al DM 19 agosto 1996.

Pertanto qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento.

L'interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciandosi sulla questione nella riunione dello scorso 3 aprile.

Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell'impianto.

[Handwritten initials and marks]

